

STATUTO DEL COLLEGIO DEI CONSULTORI

I. NATURA E FINALITÀ

Articolo 1

Il Collegio dei consultori (CoCo), formato da presbiteri scelti dal Vescovo tra i membri del Consiglio presbiterale diocesano (CPrD), ha il compito di coadiuvare il Vescovo nell'amministrazione dei beni della Diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette, con particolare attenzione alle finalità pastorali dei beni ecclesiastici. Altre funzioni, oltre a quelle specificamente previste dal Codice di diritto canonico in caso di sede vacante o impedita (cf. cann. 413, § 2; 419; 421 CIC), possono essere delegate al CoCo dal CPrD, secondo le modalità stabilite nel proprio statuto (cf. Statuto del CPrD, art. 16, § 1), o attribuite dal Vescovo allo stesso collegio.

Articolo 2

Le norme relative alla sua natura, ai suoi compiti e al suo funzionamento sono stabilite dal Codice di diritto canonico, dalle delibere applicative della CEI in materia amministrativa, dal diritto particolare e dal presente Statuto.

II. COMPITI

Articolo 3

Il CoCo esercita funzioni di reggenza della Diocesi in caso di sede impedita o di sede vacante:

a. in sede impedita:

elegge il sacerdote che deve governare la Diocesi (cf. can. 413, § 2 CIC), qualora non ci sia il Vescovo coadiutore o sia a sua volta impedito e non sia stato indicato un reggente dal Vescovo stesso a norma del can. 413, § 1 CIC;

b. in sede vacante:

1. in mancanza del Vescovo ausiliare, informa la Santa Sede della morte del Vescovo (cf. can. 422 CIC);
2. in mancanza del Vescovo ausiliare o di uno specifico intervento della Santa Sede, regge la Diocesi fino alla costituzione dell'Amministratore diocesano (cf. can. 419 CIC);
3. entro otto giorni da quando si è ricevuta notizia che la sede vescovile è vacante, elegge l'Amministratore diocesano (cf. can. 421, § 1 CIC);
4. assiste alla professione di fede dell'Amministratore diocesano (cf. can. 833 n. 4 CIC);
5. svolge i compiti propri del CPrD, che decade in sede vacante, fino alla costituzione del nuovo CPrD entro un anno dalla presa di possesso del nuovo Vescovo (cf. can. 501, § 2 CIC);
6. esprime il proprio consenso all'Amministratore diocesano in relazione a tre circostanze:

- a. la concessione dell'escardinazione, dell'incardinazione e della licenza di trasferirsi in altra Chiesa particolare, dopo un anno di sede vacante (cf. can. 272 CIC);
 - b. la rimozione dall'ufficio del Cancelliere o di altri notai di Curia (cf. can. 485 CIC);
 - c. la concessione delle lettere dimissorie (cf. can. 1018, § 1 n. 2 CIC);
- 7. viene sentito in alcuni suoi membri dal Legato pontificio in occasione della nomina del nuovo Vescovo diocesano o del Vescovo coadiutore (cf. can. 377, § 3 CIC);
 - 8. assiste alla presa di possesso del nuovo Vescovo (cf. can. 382, § 3 CIC; can. 404 CIC per la presa di possesso del Vescovo coadiutore e ausiliare).

Articolo 4

Il CoCo coadiuva il Vescovo nell'amministrazione dei beni della Diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette:

- a. esprimendo il proprio *consenso* circa:
 - 1. gli atti di amministrazione straordinaria posti dal Vescovo in qualità di amministratore della Diocesi o di altri enti diocesani, così come individuati dalla CEI (cf. can. 1277 CIC; Delibera CEI, n. 37);
 - 2. gli atti di alienazione di beni ecclesiastici di valore superiore alla somma minima fissata dalla CEI (cf. Delibera CEI, n. 20) oppure di *ex voto* e di oggetti di valore artistico e storico (cf. can. 1292 CIC);
 - 3. la stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla Diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo diocesano, di valore superiore alla somma minima fissata dalla Delibera n. 20 della CEI, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico (cf. can. 1297 CIC; Delibera CEI, n. 38);
- b. esprimendo il proprio parere circa:
 - 1. le scelte di maggior rilievo, nell'ambito dell'amministrazione dei beni della Chiesa diocesana, sia di carattere generale, sia per casi singoli (cf. can. 1277 CIC);
 - 2. la nomina e la rimozione dell'Economo diocesano (cf. can. 494, §§ 1-2 CIC);
 - 3. ogni altra questione su cui il Vescovo ritiene opportuno sentire il CoCo.

III. COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E OBBLIGHI DEI CONSULTORI

Articolo 5

Il CoCo è composto da un minimo di sei a un massimo di dodici presbiteri, scelti dal Vescovo tra i membri del CPrD in carica (cf. can. 502, § 1 CIC).

Articolo 6

§ 1. Il CoCo dura in carica cinque anni, tuttavia al termine del quinquennio continua a esercitare le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo collegio (cf. can. 502, § 1 CIC).

§ 2. Durante il mandato i componenti del CoCo restano in carica anche se cessano di essere membri del CPrD. Qualora nel corso del quinquennio si rendesse necessario sostituire uno o più consultori, i nuovi membri dureranno in carica fino al termine del mandato dell'intero collegio.

Articolo 7

§ 1. I consultori hanno l'obbligo di presenziare alle sessioni. In caso di tre assenze ingiustificate consecutive, il consultore decade dal mandato.

§ 2. La partecipazione al CoCo è a titolo gratuito.

IV. PRESIDENTE E SEGRETARIO

Articolo 8

§ 1. Il CoCo è presieduto dal Vescovo (cf. can. 502, § 2 CIC) e da lui convocato.

§ 2. In caso di sede vacante o impedita, la presidenza spetta a chi sostituisce interinalmente il Vescovo; in sua mancanza, al sacerdote del CoCo più anziano di ordinazione (cf. can. 502, § 2 CIC).

Articolo 9

§ 1. Il Segretario è nominato dal Vescovo, anche al di fuori dei membri del CoCo. Egli dura in carica per cinque anni e il suo mandato può essere rinnovato anche più volte.

§ 2. Spetta in particolare al Segretario:

- a. tenere il registro delle presenze e ricevere le giustificazioni di assenza;
- b. trasmettere ai consultori l'ODG e mettere a disposizione la documentazione relativa alle pratiche da esaminare;
- c. redigere il verbale delle sessioni;
- d. curare l'archivio del CoCo;
- e. preparare il materiale relativo alle diverse pratiche in accordo con i competenti Uffici di Curia e trasmettere agli stessi le delibere dopo l'approvazione del Vescovo.

V. SESSIONI

Articolo 10

§ 1. Il CoCo si raduna almeno tre volte all'anno per esaminare le pratiche di sua competenza. Alcune sessioni possono essere dedicate allo studio di tematiche particolari.

§ 2. Il Vescovo può invitare a partecipare al CoCo, senza diritto di voto, le persone la cui presenza riterrà utile ai fini della sessione, in particolare i Direttori degli Uffici di Curia interessati dalle materie in discussione.

Articolo 11

§ 1. Entro almeno i tre giorni precedenti la sessione, il Segretario trasmette ai consultori l'ODG e mette a disposizione la documentazione relativa alle pratiche da esaminare.

§ 2. Qualora esistano ragioni d'urgenza per deliberare su una pratica di competenza del CoCo, il Vescovo può convocare immediatamente una sessione, derogando ai compiti del Segretario relativi alla convocazione della stessa.

Articolo 12

Nel caso di pratiche di competenza anche del Consiglio diocesano per gli affari economici (CDAE), esse verranno di norma esaminate previamente dal CoCo, per una prima valutazione più direttamente pastorale.

Articolo 13

§ 1. Quando il CoCo è chiamato a offrire un *parere* o a dare il *consenso* circa una determinata questione (cf. art. 4), i consultori devono pronunciarsi formalmente tramite voto, su invito del Vescovo.

§ 2. Il voto viene ordinariamente espresso a voce o per alzata di mano. Su richiesta del Vescovo, il voto deve essere dato in forma segreta.

§ 3. La deliberazione è approvata se, presenti la maggioranza assoluta dei consultori, ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, il *consenso* del CoCo si ritiene non dato; il *parere*, invece, viene verbalizzato con le motivazioni dei diversi orientamenti.

§ 4. È diritto di ogni consultore richiedere che venga messa a verbale la propria opposizione motivata o qualunque altra osservazione.

§ 5. Ciascun consultore non può intervenire alla discussione e partecipare al voto quando si tratti di questioni relative a enti e persone giuridiche presso i quali svolge funzioni di responsabilità amministrativa.

Articolo 14

I consultori e gli altri partecipanti alle sessioni sono tenuti al riserbo sulle questioni discusse. Sono vincolati anche al segreto sull'espressione del voto e sulle questioni trattate, quando è richiesto dal Vescovo (cf. can. 127, § 3 CIC).